



assofarm
FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI

Prot. 3558/fc

Roma, 27 maggio 2014

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati
Alla Giunta Esecutiva
Loro sedi

CIRCOLARE N. 32

*Oggetto: D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 – **Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Dichiarazione F -gas – Adempimenti Farmacie.***

Le farmacie che hanno installato nei propri locali apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio contenenti 3 o più chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra, in ottemperanza dell'art. 16 del DPR indicato in oggetto (all. 1), devono comunicare, **entro il 31 maggio di ogni anno**, esclusivamente per via telematica, registrandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it, le informazioni riguardanti la quantità di emissione in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente.

Si precisa che, sono tenute alla dichiarazione:

- le farmacie che lo scorso anno avevano già provveduto a presentare la dichiarazione contenente le informazioni riguardanti gli apparecchi posseduti;
- le farmacie che successivamente al termine della presentazione della dichiarazione dello scorso anno (giugno 2013) hanno installato apparecchi con le caratteristiche sopra descritte ed anche le farmacie che nel 2013, pur essendo già in possesso di tali apparecchi, non hanno proceduto alla dichiarazione per vari motivi (dimenticanza, ignoranza delle norme, ecc.).

Per agevolare la compilazione si trasmettono:

- le "Istruzioni per la compilazione F-Gas Versione 05/05/2014 (all. 2) scaricabile dal sito <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>;
- l'informativa per la "Dichiarazione F-gas 2014" (all. 3) scaricabile dal sito www.minambiente.it;
- l'Elenco aggiornato dei gas fluorurati ad effetto serra considerati ai fini della dichiarazione FGas (all. 4) scaricabile dal sito <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582

Si segnala inoltre che se non è stato effettuato nessun intervento sulle apparecchiature nel corso del 2013, nella sezione "Informazioni" della scheda telematica dovrà essere indicato "0" (zero) nel campo "Quantità aggiunta" e nel campo "Quantità recuperata/eliminata" del relativo Fgas, come risulta dalle istruzioni per la compilazione.

Gli operatori degli apparecchi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che esercitino un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti, sono tenuti ad **effettuare controlli periodici** al fine di appurarne sia il corretto funzionamento sia l'eventuale dispersione di gas nell'ambiente.

L'effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un'apparecchiatura o di un impianto comprende anche ad es. prendere la decisione di accensione e spegnimento o il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, ecc.

I suddetti controlli periodici devono essere effettuati **1 volta l'anno** per gli apparecchi contenenti da **3 fino a 30 kg di Fgas** e 1 volta **ogni sei mesi** per gli apparecchi contenenti da **30 fino a 300 kg di Fgas**.

I controlli a cui sono obbligati gli operatori, così come le attività di installazione, manutenzione e riparazione devono essere affidati **solo a ditte e persone fisiche "certificate" inserite in un apposito Registro nazionale**.

Sul portale www.fgas.it cliccando su "consultazione" sotto la voce "Registro" sono riportate le imprese e le persone fisiche autorizzate per tale attività. Pertanto si raccomanda agli associati di verificare la presenza all'interno del suddetto Registro della persona fisica o dell'impresa a cui si affiderà l'incarico di effettuare i controlli sugli impianti. Avvalersi di persone fisiche o ditte non presenti nel Registro comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro a carico della farmacia.

L'operatore (azienda/farmacia) dovrà anche tenere aggiornato sia un Registro dell'apparecchiatura dove saranno riportati tutte le informazioni relative alle operazioni effettuate sugli impianti di refrigerazione e /o di condizionamento (All. 5) sia un Registro del sistema di protezione antincendio (All. 6). Entrambi i registri, che si allegano per comodità, sono scaricabili dal sito del ministero dell'Ambiente.

Si comunica infine che chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno agli obblighi della trasmissione delle informazioni mediante l'apposita dichiarazione oppure trasmette tali dichiarazioni in modo incompleto, inesatto o in modo non conforme alle disposizioni di legge, è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

Cordiali saluti.

IL Segretario Generale
Francesco Schito



Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali
Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582